



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE FALLIMENTARE

RG 1/2022

Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Luigi Pentangelo

Presidente

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Giudice del.

Dott. Aniello Maria De Piano

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del fascicolo n. 1/2022 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, l. fall., depositato, nell'interesse GRUPPO PSC S.P.A. con sede legale in Maratea (PZ - 85046), Via Campo n. 32, con C. F. e P. IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Potenza 01521330769, numero REA PZ - 115582

considerato che la domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 161 co. 6 l. fall., con riserva di presentare poi un piano concordatario ovvero una domanda ex art. 182 bis l. fall.;

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero il 22/06/2022 (v. annotazione di cancelleria in atti);

visto il decreto presidenziale di nomina del Giudice relatore reso il 22/06/2022;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale a decidere sul ricorso per concordato preventivo;

verificata la legittimazione della richiedente sulla base della documentazione presentata;

visto che non ricorre la condizione ostativa all'ammissione di cui al comma 9 dell'art. 161 l. fall., giacché non risulta che la ricorrente abbia presentato altra domanda di concordato del medesimo tipo alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

esaminata la documentazione allegata (bilanci di esercizio, elenco dei creditori, determina ex art. 152 l. fall.);

ritenuta allo stato la sussistenza dei presupposti;

ritenuto, pertanto, necessario fissare un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall.;

ritenuto che il detto termine possa essere fissato in **120 giorni**, ai sensi dell'art. 161, comma 10, l. fall., giacché non risulta la pendenza di procedure prefallimentari avverso la società ricorrente;

rilevato che, condivisibilmente con la giurisprudenza maggioritaria, il termine fissato ai

sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della prescritta documentazione è soggetto alla regola della sospensione feriale dei termini (art. 1 Legge 742/1969), se il Tribunale al momento della fissazione del termine non ha dichiarato l'urgenza del procedimento ex art. 92 Ord. Giudiziario e se non sono pendenti istanze di fallimento, mentre non sono soggetti a sospensione i termini previsti dall'art. 161 comma 8° L.F. per gli obblighi informativi incombenti sull'impresa debitrice;

ritenuto poi necessario fissare, ai sensi del comma 8 dell'art. 161 l. fall., gli obblighi informativi periodici, relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa, e che pertanto, va disposto che, ogni **30 giorni** sia trasmessa al Tribunale una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e prospetto riassuntivo dell'attività compiuta ai fini della redazione della proposta e del piano, nonché degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 L.F.;

ritenuto, in particolare, che i detti obblighi possano, nella specie, consistere anche nel deposito ogni trenta giorni, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento, del prospetto aggiornato delle operazioni, attive e passive, di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel periodo, relative alla ordinaria amministrazione, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo.

considerato in ragione anche delle dimensioni organizzative appare opportuna la nomina di un commissario giudiziale per un puntuale controllo;

rilevato che dall'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2021 la società ha un totale attivo pari ad euro 828.689.466, e che nel 2021 sono stati realizzati ricavi per euro 3.180.744, circostanza che giustifica la quantificazione delle spese in euro 300.000,00 pari al 10% dei ricavi dell'ultimo anno;

Letto l'art. 161, comma 6 ed 8, L.F.

P.Q.M.

ASSEGNA alla parte ricorrente termine di **giorni centoventi (120)** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall. il termine concesso è sospeso nel periodo feriale;

NOMINA commissario giudiziale **dott. TOMMASO NIGRO**;

DETERMINA in euro 300.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte delle spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto.

DISPONE

che la ricorrente provveda a:

1) trasmettere al Tribunale, **ogni trenta giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, ed in particolare, con prospetto aggiornato delle operazioni, attive e passive, di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo, con indicazione poi dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161

comma 7 L.F.

2) Autorizza la ricorrente a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, non rientranti in quelli per i quali è prevista l'autorizzazione del Tribunale; tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di straordinaria o ordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al P.M. sede.

Si comunichi.

Lagonegro, 22/06/2022

~~Il giudice del.~~

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Il Presidente
dott. Luigi Pentangelo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DEPOS. 31
23 GIU. 2022
Il Funzionario Giudiziario Dott. Luigi MANDARA